



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] dell'11 ottobre 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Il Collegio

composto da

Dott. [REDACTED] – Presidente
Prof. Avv. [REDACTED] – Componente
Prof.ssa [REDACTED] – Componente Supplente
Prof. Avv. [REDACTED] – Componente
Prof. Dott. [REDACTED] – Componente

Relatrice: [REDACTED]

nella seduta del 30 settembre 2024, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito “il Ricorrente” o “il Cliente”), nei confronti di [REDACTED] (di seguito “l’Intermediario” o “la Banca”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sul contestato non corretto adempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo informativo e dell’inosservanza delle regole in tema di profilatura e valutazione di adeguatezza/appropriatezza. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

1. Il Ricorrente riferisce di avere posto in essere, da aprile 2014 a dicembre 2017, cinque operazioni di investimento aventi ad oggetto azioni emesse dalla Banca al tempo prestatrice dei servizi d'investimento, poi incorporata dall'Intermediario odierno convenuto; operatività che avrebbe avuto quale effetto quello di procurargli una perdita complessiva di 32.888,76 euro.

Ebbene, il Cliente contesta, anzitutto, la violazione degli obblighi informativi, per il fatto che non sarebbero state messe a sua disposizione preventivamente le necessarie informazioni circa la natura, le caratteristiche e il rischio insito nelle azioni; né vi sarebbe traccia della relativa scheda prodotto. Oltretutto, in occasione dell'adesione alle operazioni di aumento di capitale, non sarebbero state veicolate nei suoi confronti neanche le informazioni contenute nelle Note di sintesi della documentazione di offerta.

Parimenti, gli sarebbe stato del tutto sottaciuto che si trattava di titoli azionari interessati da un rapido e costante calo di valore, parallelamente all'emergere della critica situazione economico-patrimoniale dell'emittente. Per quanto evidenzia il Cliente, le informazioni in merito al crescente rischio dei titoli in questione avrebbero dovuto, invece, essergli ben esplicitate, essendo elementi fondamentali che egli avrebbe dovuto poter considerare *ex ante* per operare scelte di investimento consapevole e pienamente informate.

Allo stesso modo, non gli sarebbe stata neppure resa alcuna informativa in ordine all'andamento degli strumenti finanziari nel tempo. Sul tema, viene anche richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui esiste un "nesso causale" che lega l'assenza (o la carenza) di informazioni, rilasciate dall'intermediario al cliente investitore, all'eventuale danno subito dallo stesso cliente, derivante dagli investimenti posti in essere dalla banca: in assenza di informazioni chiare e complete, risulterebbe provato il nesso di causa tra il danno subito dal cliente e la condotta dell'intermediario.

Sotto altro profilo, viene eccepita la violazione, da parte della Banca, degli obblighi in tema di profilatura e delle regole in tema di valutazione di adeguatezza/appropriatezza. Il Ricorrente rileva, anzitutto, che il questionario del 17 dicembre 2013, vigente all'epoca degli investimenti in lite, avrebbe dovuto

indurre l'Intermediario a ritenere non appropriata una tale operatività stante il profilo del cliente, impiegato nel settore farmaceutico e privo di adeguate esperienze e conoscenze in materia finanziaria.

Oltre ciò, sono ad avviso di parte attrice ravvisabili molteplici irregolarità in ordine al contenuto del suddetto questionario, da considerarsi inattendibile, generico e contenente domande a contenuto prettamente "autovalutativo" e, in ogni caso, precompilato e firmato in una sola delle pagine, con conseguente impossibilità di stabilire se tale documento sia stato, al tempo, effettivamente portato all'attenzione del cliente.

Inoltre, quest'ultimo rileva l'annullabilità delle operazioni contestate, per violazione delle norme in tema di conflitto di interessi: la Banca non avrebbe, infatti, in alcun modo operato per identificare e gestire il conflitto che caratterizzava l'operatività eseguita su strumenti finanziari di propria emissione, né consegnato documenti informativi riportanti la natura, l'estensione e le conseguenze del grave conflitto di interessi, condotte queste che, ad avviso del Ricorrente, integrerebbero "*certamente dolo di grado primario*".

In considerazione di tutto quanto rappresentato, il Ricorrente conclusivamente chiede a questo Collegio di "*accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della Banca per i danni arrecati al Cliente, nonché la violazione della normativa di settore e, per l'effetto, ordinare alla Banca la risoluzione degli ordini di acquisto e/o il risarcimento, in favore del Cliente, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad Euro 32.888,76 €, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna [...]*".

2. In sede deduttiva, l'Intermediario convenuto (quale soggetto incorporante la Banca prestatrice dei servizi d'investimento) rileva, anzitutto, che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio non consentendo, per come formulato, una difesa adeguata in ordine alle contestazioni avanzate, atteso che le stesse sono prive di idoneo supporto probatorio.

Inoltre, parte resistente tiene a precisare che l'odierno Ricorrente non è stato indotto ad effettuare gli acquisti qui contestati, essendo stato prestato il servizio di mera esecuzione degli ordini di acquisto impartiti, tutti realizzati via internet e in modo autonomo. Il Ricorrente avrebbe, a suo dire, posto in essere le operazioni di che trattasi in attuazione di una consapevole strategia speculativa, allorquando erano già pubbliche e note le vicende interessanti l'emittente.

Con riguardo, poi, alle contestazioni avanzate da controparte, l'Intermediario precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi informativi, afferma che il cliente è stato adeguatamente informato nell'ambito del contratto quadro sottoscritto in data 17 dicembre 2013, dato che in tale occasione gli è stato consegnato un set informativo completo, tale da consentirgli di cogliere le caratteristiche degli investimenti relative alle varie tipologie di strumenti finanziari.

Viene, altresì, evidenziato che l'operatività controversa è stata adeguatamente rendicontata nel tempo, tramite l'inoltro degli estratti del rapporto di deposito a custodia; inoltre, con specifico riguardo agli aumenti di capitale disposti dall'emittente, sono state inviate lettere riservate agli azionisti (a comprova vengono prodotte in atti note del giugno 2014 e 2015, con cui si raccomandava di leggere attentamente il Prospetto informativo messo a disposizione degli interessati presso la sede legale e sul sito dell'emittente.

Né, per altro verso, sono configurabili obblighi di informativa *ex post*, stanti le pattuizioni intercorse tra le parti.

Quanto, invece, alla valutazione di appropriatezza, l'Intermediario afferma che l'operatività in lite era di fatto coerente il profilo finanziario del cliente, sulla scorta delle informazioni da lui fornite nel questionario MiFID, dei cui contenuti, in forza del principio di autoresponsabilità, con la relativa sottoscrizione ha assunto la paternità ed alle quali egli, dunque, non può che ritenersi vincolato; questionario che dava conto che il cliente conosceva dele azioni quale tipologia di strumento azionario, disponeva di un livello di esperienza "Media" e perseguiva un obiettivo di investimento di tipo "Dinamico".

In proposito, sostiene parte resistente che, secondo quanto previsto dall'art. 18 del contratto quadro, la Banca, nel prestare il servizio di esecuzione di ordini, non era tenuta alla effettuazione dei controlli di appropriatezza e/o adeguatezza che, pertanto, non sono stati svolti.

Per le motivazioni e le ragioni complessivamente illustrate, l'Intermediario chiede, dunque, di rigettare il ricorso: *“in via preliminare, in quanto: “inammissibile”, per difetto di contraddittorio, non consentendo, per come formulato, all’intermediario di difendersi in maniera adeguata [...] nel merito: - in via principale, in quanto INFONDATA IN FATTO e IN DIRITTO, per i motivi tutti esposti [...] dall’esame dei quali emerge, infatti, che [...] risultano essere state pienamente osservate, [...] le regole [...] in materia di informativa al cliente; in via subordinata, in quanto, in applicazione del principio sancito dall’art. 1227 c.c., si ritiene sussistente un comportamento gravemente negligente del ricorrente, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il danno patito e l’asserito inadempimento dell’intermediario, avendo egli detenuto nel tempo sul proprio deposito titoli le azioni oggetto del contendere senza mai informarsi sull’andamento dei propri investimenti e nel caso alienarli; [...] - in estremo subordine, [...] si richiede che l’importo da riconoscere a controparte venga in ogni caso rideterminato, in via equitativa, se non azzerato, tenuto conto dell’ampia eco mediatica delle vicende che hanno interessato al tempo la Banca emittente [...]. Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento”*.

3. Il Ricorrente, nel presentare deduzioni integrative, dopo avere sottolineato che l'utilizzo del canale *online* per disporre le operazioni non può di certo esonerare gli intermediari dall'adempimento degli obblighi di correttezza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento, afferma che gli estratti del deposito titoli e le lettere riservate agli azioni in occasione degli Aucap – documenti per cui non vi sarebbe neppure prova che siano stati effettivamente consegnati – in ogni caso, non sarebbero sufficienti per informare compiutamente la clientela interessata.

Viene, infine, evidenziato che l'art. 18 del contratto quadro, nel prevedere l'assenza di controlli di appropriatezza nel caso di prestazione dei servizi di mera

esecuzione e ricezione ordini, si porrebbe in evidente contrasto con la normativa di riferimento.

Pertanto, il Ricorrente insiste per l'accoglimento del suo ricorso.

4. L'Intermediario, nel formulare repliche finali, finisce con il riproporre, nella sostanza, argomentazioni difensive già svolte in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

Esaminata la documentazione agli atti, il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, non accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Intermediario sull'assunto che le contestazioni, in quanto prive di idonei riscontri probatori, non gli avrebbero consentito di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

Diversamente da ciò, infatti, risultano sufficientemente determinati sia la *causa petendi* che il *petitum*, come del resto avvalorato dal fatto che l'Intermediario resistente ha potuto produrre articolate difese nel merito delle circostanze rappresentate da controparte.

Nello stesso tempo, non può dirsi fondata la domanda di parte attrice di annullamento degli investimenti per asserito vizio del consenso (*sub specie* di dolo), trattandosi di asserzione priva di idoneo riscontro probatorio.

Lo stesso è a dirsi con riguardo alla domanda di risoluzione, per la quale può richiamarsi quanto questo Collegio ha avuto modo di rilevare in presenza di analoghe fattispecie, laddove si è espresso nel senso di ritenere che, in presenza di contestate violazioni di obblighi di condotta posti in capo agli intermediari dalla legge o dal contratto quadro relativamente alla fase genetica, non ricorrono i presupposti per accertare, neppure in via incidentale, la risoluzione delle operazioni di investimento; ciò in quanto gli inadempimenti dell'intermediario agli obblighi di informazione preventiva, sebbene condizionino le scelte di investimento dei clienti, tuttavia, si collocano "*in un momento antecedente alla singola operazione di acquisto e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell'art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che l'inadempimento che vi da causa inerisca direttamente al rapporto*

contrattale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in una certo senso presupposto” (tra le tante, decisione n. 7457).

Venendo, allora, al merito della controversia, può dirsi pacifico che l’operatività oggetto di doglianze sia stata realizzata tramite la piattaforma di *trading online*, in sede di prestazione di un servizio esecutivo la cui corretta esecuzione, tuttavia, oltre che all’adempimento degli obblighi informativi preventivi, presupponeva l’effettuazione della valutazione di appropriatezza prescritta dalla normativa di settore.

Ebbene, l’Intermediario non ha versato in atti alcuna evidenza idonea atta a comprovare che il cliente, prima di operare, sia stato messo in condizione di poter visualizzare, tempo per tempo, documentazione illustrativa delle caratteristiche delle azioni di che trattasi.

Né, a questi fini, possono assumono valenza esimente le lettere inviate al cliente in occasione dei due aumenti di capitale evocati da parte resistente, a tal riguardo essendo sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Collegio, secondo cui, in casi consimili, la messa a disposizione dell’investitore del documento d’offerta (o il rinvio ad esso) non può dirsi idonea a far ritenere congruamente assolti da parte dell’intermediario prestatore di servizi d’investimento anche gli obblighi d’informazione attiva su di esso gravanti in tale specifica veste (*ex multis*, v. decisione n. 4275).

Né, tantomeno, può considerarsi soddisfatta degli obblighi predetti la documentazione consegnata al cliente in occasione dell’originaria stipula del contratto quadro, essendo posto in capo agli intermediari l’obbligo di fornire ai propri clienti informazioni specifiche e aggiornate, dunque non solo quelle generali e standardizzate contenute nella documentazione evocata dalla resistente. Quanto alla prevista verifica di appropriatezza, è sufficiente rilevare che lo stesso Intermediario afferma che non è stata effettuata, in quanto il contratto quadro in essere tra le parti non ne prevedeva lo svolgimento; il che si pone in aperta violazione della normativa di settore che, come già sopra rilevato, ne prescrive l’effettuazione anche nel caso di prestazione di servizi di investimento meramente esecutivi, e anche ove effettuati tramite il canale telematico.

Tanto basta, allora, per condurre questo Collegio a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Né può, d'altronde, giungersi a diverse conclusioni valorizzando la condotta del Ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c. come pure vorrebbe l'Intermediario, non emergendo alcun elemento che possa orientare in tal senso e, anzi, dovendosi rilevare che l'intero portafoglio del Ricorrente risultava essere investito in azioni della Banca emittente i titoli ma anche, nello stesso tempo, prestatrice dei servizi d'investimento.

Passando, in conclusione, alla quantificazione del danno occorso, a favore del Ricorrente deve essere liquidata, come da domanda, la somma di 32.888,76 euro, oltre a rivalutazione e interessi.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno occorso, la complessiva somma rivalutata di 39.421,56 euro, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di 400,00 euro, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente